

ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/2004

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, con sede legale in Via Università 4 - 41121 Modena, C.F. 00427620364, di seguito denominata "Università" rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Angelo Oreste Andrisano, nato a Bologna il 14 maggio 1949, ivi domiciliato per la carica

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI MODENA, con sede in Via del Pozzo 71 – 41124 Modena, C.F. e P.IVA 02241740360 di seguito denominata "Azienda" nella persona del Dott. Ivan Trenti, Direttore Generale e legale rappresentante, nato a Modena il 28 marzo 1955 ed ivi domiciliato per la carica

unitamente definite "le Parti"

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 517/99 disciplina i rapporti del Servizio Sanitario Nazionale ed Università;
- l'art. 1 comma 2, let. n) della legge regionale 29/2004 include, tra i principi generali del Servizio sanitario regionale, la collaborazione con le Università;
- l'art. 2 comma 1, let. b) della legge regionale 29/2004 prevede che i livelli essenziali di assistenza siano assicurati anche dalle Aziende ospedaliero-universitarie secondo le modalità di cui all'articolo 9 della stessa legge;
- l'art. 3 comma 6 della legge regionale 29/2004 prevede che le Aziende ospedaliero-universitarie siano organizzate in analogia con le Aziende unità sanitarie locali, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale;
- l'art. 9 della legge regionale 29/2004, in coerenza con i principi generali del d.lgs. 517/1999, disciplina le modalità per la determinazione del fabbisogno di personale sanitario del Servizio sanitario regionale e per il concorso delle Università alla programmazione sanitaria regionale, i contenuti del Protocollo

d'intesa tra Regione e Università e i relativi accordi attuativi, il ruolo delle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, le modalità di individuazione delle sedi ulteriori, gli assetti istituzionali e gli strumenti di sostegno economico-finanziario delle Aziende ospedaliero-universitarie e le modalità di promozione e finanziamento delle attività di ricerca di comune interesse;

- la Delibera della Giunta regionale 318/2005, assunta d'intesa con la Conferenza Regione-Università ai sensi dell'art. 9 comma 6 della legge regionale 29/2004, definisce gli assetti di governo delle Aziende ospedaliero-universitarie con particolare riferimento alla composizione e alle competenze degli organi;
- la Delibera della Giunta regionale 86/2006 formula gli indirizzi regionali sulle modalità di redazione degli Atti aziendali di tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale;
- la legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede innovazioni istituzionali e gestionali anche in relazione alle strutture universitarie competenti per le funzioni di ricerca e di didattica in ambito sanitario;
- la Delibera della Giunta regionale 1191/2015, alla luce della richiamata legge 240/2010, apporta modifiche alla composizione del Comitato di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie.
- Il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 29/2004 (d'ora in poi "il Protocollo");
- il Protocollo prevede, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale 29/2004, che le singole Università e le rispettive Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento sottoscrivano un Accordo attuativo (di seguito Accordo) che disciplini in maggior dettaglio i temi elencati all'art. 9 del Protocollo nonché quelli indicati all'art. 12, commi 4 e 5, all'art. 16 comma 2 e all'art. 18 comma 3;
- il Comitato di indirizzo dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena ha reso parere favorevole al presente Accordo attuativo ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Delibera di giunta regionale 318/2005;

PARERE COMITATO DI INDIRIZZO

- la Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Modena ha reso parere favorevole al presente Accordo attuativo ai sensi dell'art. 10 comma 2, let. g) del Protocollo. **PARERE CTSS**

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'Università, ai sensi del proprio Statuto e in conformità alla legge 240/10, è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Modena e di Reggio Emilia, nell'ambito delle quali svolge le proprie attività istituzionali;

- L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per effetto dell'art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 24/2018, è costituita attualmente in un unico presidio, articolato nei due stabilimenti ospedalieri Policlinico di Modena e Ospedale Civile di Baggiovara;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della l.r. 29/2004 e in applicazione dell'art. 9, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 16 comma 2 e dell'art. 18 comma 3 del Protocollo, il presente Accordo attuativo locale disciplina:

- a) l'individuazione delle strutture e dei servizi che compongono i Dipartimenti ad attività integrata aziendali e interaziendali secondo le indicazioni di cui all'art. 8 commi 2, 3 e 4 del Protocollo;
- b) l'individuazione delle strutture e dei programmi, a direzione universitaria e ospedaliera, in applicazione dei criteri definiti dall'art. 10 comma 3 del Protocollo, nonché la relativa dotazione di posti letto tenendo conto degli elementi elencati all'art. 10 comma 2 del Protocollo, fermo restando che le strutture possono avere al loro interno personale dipendente delle due Parti;
- c) l'afferenza alle strutture aziendali del personale universitario per rispettare i criteri di cui all'art. 10 comma 2 del Protocollo nonché la sua equiparazione al personale del Servizio sanitario regionale con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 5 comma 3 e all'art. 11 comma 2 del Protocollo;
- d) le procedure di attivazione, revoca e valutazione degli incarichi del personale docente e ricercatore in convenzione di cui al successivo Articolo 6;
- e) la definizione dell'impegno orario ~~minimo~~ di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1, lett. a) del Protocollo;
- f) la definizione del sistema delle relazioni informative e funzionali fra i Dipartimenti ad attività integrata ed i Dipartimenti universitari, anche con riferimento al reclutamento del personale in ambito universitario e ospedaliero nonché le modalità per l'esercizio della programmazione congiunta tra Azienda e Università, secondo i principi di coerenza e adeguatezza tra attività assistenziali e attività didattico-formative e di ricerca;
- g) la composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 5 comma 4 del Protocollo istituito per curare gli aspetti procedurali e amministrativi dei rapporti tra gli enti di cui all'art. 18 del Protocollo;

- h) le modalità per la ricognizione delle risorse conferite all'Azienda da Regione e Università secondo le indicazioni dell'art. 13 del Protocollo;
- i) le modalità di tenuta dell'elenco del personale tecnico, amministrativo e socio sanitario universitario che svolge funzioni di supporto anche organizzativo alle attività assistenziali secondo le indicazioni dell'art. 12 comma 4 del Protocollo;
- j) la determinazione dell'indennità di equiparazione del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario universitario in convenzione di cui all'art. 12 comma 5 del Protocollo;
- k) le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica secondo le indicazioni dell'art. 16 comma 2 del Protocollo;
- l) la definizione delle forme specifiche delle collaborazioni tra le Università e le Aziende sanitarie ospitanti le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 del Protocollo o i soggetti pubblici o privati di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo, secondo le indicazioni dell'art. 18 comma 3 del Protocollo.
- m) le modalità di finanziamento delle attività che realizzano l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca;
- n) la collaborazione nei programmi di ricerca di interesse comune, nella regolamentazione degli studi clinici e nelle attività di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

Art 3 - Strutture, programmi e servizi dei Dipartimenti ad attività integrata

Al momento della stipula dell'Accordo le strutture complesse e semplici, i programmi e i servizi di supporto (distinti per tipologia di direzione, stabilimenti ospedalieri e sedi) che compongono i Dipartimenti ad attività integrata e i Dipartimenti assistenziali sono quelli elencati in allegato 1.

Art. 4 - Strutture a necessaria direzione universitaria e dotazione di posti letto

1. Le strutture e i servizi di supporto essenziali per l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca dell'Università sono individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 del Protocollo;
2. La dotazione complessiva dei posti letto per le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca dell'Università, inclusiva dei posti letto attivati presso le sedi ulteriori e le altre strutture di cui all'art. 18 del Protocollo, è definita sulla base del rapporto di cui all'art. 10 comma 1 e dei criteri di cui all'art. 10 commi 2 e 3 del Protocollo ed è, al momento della stipula, pari a 703 posti letto.
3. Le strutture anche interaziendali e i servizi di supporto di cui al comma 2, istituiti presso:
 - a) l'Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento sono elencati in allegato 2;

- b) le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 del Protocollo, cui si applicano le disposizioni del Protocollo secondo le modalità definite dal Comitato regionale di indirizzo, integrano l'elenco in allegato 2.
 - c) le altre strutture di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo, individuate d'intesa tra Regione e Università, integrano ulteriormente l'elenco in allegato 2.
4. La dotazione di posti letto di ciascuna struttura di cui al comma 3, individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 del Protocollo, è altresì elencata in allegato 2.
5. Le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture di cui al comma 3 let. a) sono definite nell'Atto aziendale adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore ai sensi dell'art. 9 comma 7 della l.r. 29/2004.
6. Le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture di cui ai commi 3 let. b) e let. c) sono disciplinate dal Protocollo e dalle relative linee guida regionali adottate previo parere del Comitato di indirizzo regionale, e sono attivate previo parere del Comitato di Indirizzo Aziendale.
- 7 La dotazione di posti letto definita al comma 2 può essere modificata a seguito di variazioni nei parametri organizzativi di riferimento secondo quanto stabilito dal Protocollo art. 10 comma 1, che dipendono da assistenza, didattica e ricerca, sentito il parere del Comitato di Indirizzo.

Art. 5 - Afferenza del personale universitario docente e ricercatore alle strutture

- 1 Il personale universitario docente e ricercatore in convenzione (compresi i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 240/10 e quelli di cui all'art. 11, comma 14 della legge 230/2005 e i professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1 comma 12 della legge 230/2005) che afferisce alle strutture e ai programmi istituiti presso:
- a) i Dipartimenti ad attività integrata, aziendali e inter-aziendali/ulteriori strutture aziendali, è elencato in allegato 3;
 - b) le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 e le altre strutture di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo è puntualmente individuato negli accordi di cui agli artt. 14 commi 1 e 2 e i relativi elenchi integrano l'elenco in allegato 3.
- 2 Nell'allegato 3 è inserito altresì il personale tecnico amministrativo equiparato alla dirigenza medica e non medica in convenzione.
- 3 Il personale universitario da convenzionare in assistenza, non già indicato nell'allegato 3, viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda previa intesa con il Rettore, in conformità alla programmazione universitaria e aziendale. Le Parti concordano che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto, i borsisti e gli eventuali titolari di altre tipologie di contratto

temporaneo attivate all'interno dell'Università per attività di ricerca possono svolgere attività clinica funzionale alla ricerca ed eventualmente alla didattica, secondo le procedure concordate tra le Parti in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 comma 6 del Protocollo. Le Parti si impegnano altresì a valutare percorsi congiunti per autorizzare l'accesso temporaneo alle attività assistenziali anche per figure di ricerca e docenza quali i visiting professors e i visiting scholars, al fine di facilitare l'ulteriore sviluppo dei processi di internazionalizzazione della didattica e della ricerca.

- 4 Per i professori e ricercatori universitari, con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza ai Dipartimenti ad attività integrata, assicurando la coerenza fra il settore scientifico disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all'attività del Dipartimento e della struttura di afferenza. A tal fine l'Università di afferenza comunica i requisiti di cui è in possesso il proprio personale all'Azienda, se non già predefiniti in precedente accordo. L'Azienda verifica i presupposti di legittimità per l'inserimento in assistenza in ordine ai profili assistenziali rispetto ai titoli posseduti, nonché la coerenza con le proprie esigenze organizzative.
5. Si prescinde da tale procedura per il personale universitario che viene convenzionato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del Protocollo di Intesa con la Regione Emilia Romagna sulla attività assistenziali (personale universitario vincitore di una selezione aziendale o personale aziendale vincitore di una selezione in ambito universitario).

Art. 6 - Procedure di attribuzione, revoca, valutazione incarichi ed equiparazione del personale docente e ricercatore in convenzione

1. In applicazione dell'art. 7 comma 3, lett. c) e d) del Protocollo, l'Atto aziendale, eventualmente mediante rinvio a successivi regolamenti adottati dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore disciplina, in coerenza a quanto disposto dall'art. 11 comma 2 del Protocollo, le procedure per:
 - b) l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e professionali, garantendo pari opportunità di accesso al personale docente e ricercatore universitario per tutte le strutture in cui si articola l'Azienda, ferme restando le procedure per l'attribuzione della direzione delle strutture essenziali per l'integrazione di cui all'art. 10 comma 3 del Protocollo;
 - c) la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantendo che i responsabili di strutture, servizi e programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tenga in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti all'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca anche mediante la costituzione del collegio tecnico per la valutazione dei professori e ricercatori universitari di cui all'art. 5 comma 13 del d.lgs. 517/1999.

2. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Protocollo, l'Atto aziendale, anche mediante rinvio al Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 517/1999, disciplina le procedure di programmazione e di attribuzione delle risorse all'interno dei Dipartimenti stessi, per tenere conto della peculiarità della missione e delle attività delle strutture essenziali per l'integrazione di cui all'art. 10 comma 3 del Protocollo, anche con riferimento ai loro profili organizzativi.
3. Il contenuto dei commi precedenti valgono, laddove e nella misura in cui essi siano applicabili, anche per il personale universitario tecnico amministrativo equiparato alla Dirigenza medica e non medica.
4. Ai fini della determinazione del trattamento economico aggiuntivo al personale docente e ricercatore in convenzione, si applicano le indicazioni regionali di cui all'art. 12 commi 1,2,3 del Protocollo, in conformità alla normativa vigente ed agli accordi regionali in materia.
5. L'adeguamento e la ripartizione del fondo di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 517/99 da parte dell'Azienda e la corresponsione agli aventi diritto avviene di norma entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di competenza, previo invio dell'Università all'Azienda dei dati stipendiali universitari da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza.
6. Gli istituti di indennità accessoria vengono riconosciuti di norma quadrimestralmente con modalità che sono definite di comune accordo tra i competenti uffici universitari e aziendali.
7. Lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia del personale universitario avviene alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per il personale ospedaliero, tenuto conto dei limiti derivanti anche dal conflitto di interessi per la parte assistenziale.
8. L'integrazione in assistenza comporta l'inserimento nell'organizzazione dell'Azienda secondo il principio di parità di trattamento anche con riferimento alla pari opportunità nell'accesso alle posizioni di responsabilità aziendali dell'omologo personale ospedaliero.
9. L'Azienda si impegna a comunicare preventivamente all'Università atti, disposizioni e regolamenti aziendali che incidano sugli obblighi assistenziali del personale e sui procedimenti autorizzatori connessi.

Art. 7 - Impegno orario del personale docente e ricercatore in convenzione

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1, let. a) del Protocollo l'orario di lavoro del personale docente e ricercatore a tempo pieno convenzionato, in servizio presso l'Azienda ospedaliero-universitaria nonché presso le sedi ulteriori o le altre strutture di cui all'art. 18 del Protocollo, è 38 ore alla settimana, pari a quello complessivo del personale di corrispondente livello del SSN.

2. Le 38 ore settimanali sono da intendersi omnicomprensive di attività assistenziale, di ricerca, didattica ed organizzativa universitaria ed eventualmente aziendale.
3. Il debito orario assistenziale ~~minimo~~ del personale docente e ricercatore a tempo pieno è fissato nella misura di 20 ore settimanali ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) del Protocollo; il debito orario assistenziale ~~minimo~~ del personale docente e ricercatore a tempo definito di cui all'articolo 6, comma 1 della Legge 240/2010, è fissato in 15 ore settimanali, posto che l'impegno orario settimanale omnicomprensivo è fissato in 20 ore la settimana; i Dipartimenti ad attività integrata garantiscono che detto debito orario del personale di cui al comma 1 in servizio presso le strutture ad essi afferenti, sia definito tenendo conto **del ruolo**, della programmazione delle attività didattiche e di ricerca nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro ai sensi dell'art. 11 comma 1, let. b) del Protocollo.
4. Gli accordi di cui all'art. 15 comma 1 e comma 2 rispettivamente per le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 e per le altre strutture di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo, prevedono misure atte ad assicurare che il debito orario del personale docente e ricercatore in servizio presso tali sedi sia definito tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro.
5. I commi precedenti valgono, laddove e nella misura in cui essi siano applicabili, anche per il personale universitario tecnico amministrativo equiparato alla Dirigenza medica e non medica.

Art. 8 - Relazioni tra i Dipartimenti ad attività integrata e Dipartimenti universitari

1. Fatte salve le prerogative del Comitato di indirizzo aziendale al quale l'art. 3 comma 2 del Protocollo affida il compito di assicurare la coerenza tra programmazione assistenziale e programmazione didattica e di ricerca a livello locale, il sistema delle relazioni informative e funzionali tra i Dipartimenti ad attività integrata e i Dipartimenti universitari di cui all'art. 9 comma 1 let. e) del Protocollo si realizza mediante le comunicazioni tra il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università e la Direzione Generale dell'Azienda.
2. Le comunicazioni attengono alla trasmissione dei rispettivi atti di programmazione relativi al reclutamento del personale, alle attività formative, alla ricerca e agli investimenti edilizi e tecnologici al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione congiunta in sede locale.

Art. 9 - Ufficio **congiunto Azienda-Università per la gestione integrata delle relazioni con Aziende e altri soggetti**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Protocollo, al fine di assicurare una gestione integrata dei rapporti disciplinati dal Protocollo, l'AOU, l'Università, l'AUSL di Modena e l'AUSL di Reggio Emilia costituiscono un

Ufficio congiunto Azienda/Università per il supporto amministrativo e procedurale alla definizione dei rapporti con gli enti di cui all'art. 18 del Protocollo e con la Regione: Ufficio per la Gestione Integrata delle relazioni – UGIR.

2. All'Ufficio congiunto Azienda/Università è attribuito il coordinamento funzionale con riferimento a:
 - a) il coordinamento degli atti per i convenzionamenti di cui al precedente art. 5;
 - b) la gestione del personale universitario in convenzione con l'AOU e con le Aziende USL;
 - c) le procedure di istituzione, modifica e soppressione delle sedi ulteriori di cui all'art. 18, comma 2 e gli altri soggetti eventualmente ospitanti le altre strutture di cui all'art. 18, comma 4 del Protocollo;
 - d) la gestione delle relazioni tra l'AOU, le Aziende USL e l'Università degli Studi di Modena in cui si collocano le sedi ulteriori di cui all'art. 18, comma 2 e gli altri soggetti eventualmente ospitanti le altre strutture di cui all'art. 18, comma 4 del Protocollo;
 - e) il monitoraggio dei convenzionamenti del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario di cui all'art. 10 del presente Accordo;
 - f) il supporto amministrativo all'attività di sperimentazione clinica;
 - g) la stipula delle convenzioni con le Scuole di Specializzazione;
 - h) gli accordi relativi alle modalità di utilizzo degli spazi ai fini di ricerca e didattica.
3. L'organico dell'Ufficio congiunto Azienda/Università e le modalità di funzionamento dello stesso sono definite d'intesa tra il Direttore generale dell'AOU, il Rettore, il Presidente della Facoltà di Medicina e i Direttori dei Dipartimenti dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, i Direttori generali dell'AUSL di Modena e dell'AUSL di Reggio Emilia mediante apposito atto.

Art. 10 - Elenco del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario

1. L'Azienda ospedaliero-universitaria, le Aziende sanitarie pubbliche che ospitano le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 e i soggetti che ospitano le altre strutture previste dall'art. 18 comma 4 del Protocollo, in collaborazione con l'Università e mediante il supporto dell'Ufficio di cui all'art. 9 del presente Accordo, attuano, con cadenza biennale, una ricognizione sistematica del personale tecnico, amministrativo e socio sanitario universitario, sia in convenzione che da convenzionare, che svolge funzioni di supporto, anche organizzativo, alle attività assistenziali.
2. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Protocollo e all'esito della ricognizione di cui al comma 1, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria, sentiti i Direttori generali delle altre Aziende o soggetti

interessati e il Comitato di indirizzo aziendale, istituisce d'intesa con il Rettore, un elenco del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario in convenzione e da convenzionare con il Servizio sanitario regionale. Al momento della stipula dell'Accordo, il personale universitario in convenzione è riportato nell'allegato 3, mentre il personale universitario da convenzionare in assistenza è riportato nell'allegato 4.

3. L'Ufficio di cui all'art. 9 del presente Accordo cura altresì l'aggiornamento di tale elenco secondo modalità definite dal Comitato di indirizzo aziendale.
- 4 Per il personale tecnico-amministrativo, le Parti definiscono congiuntamente la seguente procedura:
 - a) invio della richiesta formale da parte del Rettore, contenente l'indicazione delle attività che verrebbero svolte dall'interessato, del titolo di studio posseduto nonché della struttura assistenziale di riferimento;
 - b) valutazione da parte dell'Azienda della possibilità di inserimento in convenzione, del profilo ospedaliero di equiparazione e del corrispondente possesso del titolo di studio necessario;
 - c) comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dell'esito della valutazione con l'indicazione, in caso positivo, della data di decorrenza dell'inserimento in convenzione o, in caso negativo, della motivazione del diniego.
- 5) Raggiunta l'intesa secondo quanto definito nei precedenti commi, l'Azienda dispone l'integrazione assistenziale dell'interessato.
- 6) Azienda ed Università si impegnano a favorire, compatibilmente con le prospettive di sostenibilità dei servizi, l'uscita dalla convenzione del personale tecnico - amministrativo universitario che richieda la mobilità per lo sviluppo delle competenze professionali.

Art. 11 - Equiparazione del personale tecnico, amministrativo e socio sanitario universitario

- 1 Ai fini della determinazione dell'indennità di equiparazione del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario in convenzione inserito nell'elenco di cui all'art. 10 del presente Accordo, si applicano le indicazioni regionali di cui all'art. 12 comma 5 del Protocollo, relative alle corrispondenze tra il personale universitario e il personale del Servizio sanitario regionale e quanto stabilito a livello locale nell'Accordo Attuativo delle "linee guida per l'equiparazione economica del personale tecnico-amministrativo universitario al corrispondente personale delle aziende sanitarie" condiviso da Regione Emilia-Romagna e organizzazioni sindacali il 19/12/2006".
- 2 Ai fini della determinazione dell'indennità di equiparazione del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario da convenzionare inserito nell'elenco di cui all'art. 10 del presente Accordo, si applicano le norme e i contratti vigenti.

- 3 Le parti stabiliscono che il debito orario per l'attività assistenziale del personale tecnico/amministrativo a tempo pieno integrato nei profili del comparto aziendale è indicativamente stimato in 18 ore settimanali; nel caso in cui detto personale opti per un impiego part – time, anche l'obbligo orario per l'attività assistenziale viene ridotto proporzionalmente.
- 4 L'orario di lavoro settimanale del personale tecnico - amministrativo universitario, comprensivo delle attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed all'assistenza, è quello fissato nel C.C.N.L. del Comparto Università.
- 5 L'impiego del personale tecnico - amministrativo universitario è definito attraverso piani di lavoro concordati tra il responsabile della Struttura aziendale e il responsabile della Struttura universitaria, in modo da assicurare lo svolgimento integrato delle funzioni delle Parti.
- 6 Azienda ed Università, per quanto di competenza, garantiscono la piena informativa al personale sulle modalità di applicazione degli istituti inerenti all'orario di lavoro nel rispetto delle differenti normative e dei relativi aggiornamenti.
- 7 Le assenze sono autorizzate dal responsabile universitario competente e, non appena acquisite, ne dovrà essere data immediata comunicazione da parte dell'unità di personale coinvolta al responsabile di struttura aziendale se persona diversa dal responsabile universitario, **ferma restando l'applicazione del C.C.N.L. del Comparto Università.**
- 8 **L'Azienda si impegna a informare l'Università in relazione a tutti gli accordi sindacali locali relativi al personale universitario in convenzione.**

Art. 12 - Modalità per la ricognizione delle risorse conferite all'Azienda da Regione e Università

Il Comitato di indirizzo aziendale, sentiti il Direttore generale e il Collegio sindacale, definisce le procedure per la ricognizione delle risorse conferite all'Azienda ospedaliero-universitaria da Regione e Università ai sensi dell'art. 13 del Protocollo.

Art. 13 - Partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica

1. Ai sensi dell'art. 16 del Protocollo, il personale del Servizio sanitario regionale partecipa alle attività didattiche dell'Università con funzioni di docenza, tutorato o in altre modalità secondo le procedure definite dalla normativa universitaria, dai regolamenti dell'Università e dagli Accordi regionali e locali in materia.
2. Al fine di salvaguardare le esigenze delle attività assistenziali, così come definite dall'art. 16 commi 1 e 3 del Protocollo, il personale del Servizio sanitario regionale (individuato in conformità alle linee guida predisposte dall'Università in accordo con l'Azienda in attuazione delle norme vigenti) partecipa alle

attività didattiche di cui al comma precedente, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento ad attività integrata o del Dipartimento assistenziale in cui presta servizio.

3. Università e Azienda attuano gli eventuali accordi assunti al livello regionale per procedere alla valorizzazione delle attività didattiche svolte dai dirigenti medici del SSR. In ogni caso le attività didattiche costituiscono titolo valutabile per l'accesso agli incarichi aziendali.
- 4 L'Azienda favorisce e valorizza la partecipazione del proprio personale alle attività didattico-formative dell'Università, promuovendo la promozione di attività di sostegno per lo sviluppo e il monitoraggio delle competenze formative del proprio personale.

Art. 14 - Istituzione, modifica o soppressione di sedi ulteriori o di altre strutture della rete formativa

1. L'Università e l'Azienda sanitaria già ospitante o interessata a ospitare strutture ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Protocollo, con il supporto dell'Ufficio di cui all'art. 9 del presente Accordo, sottopongono al Direttore generale e al Comitato di indirizzo aziendale una proposta di istituzione, modifica o soppressione delle stesse quali sedi ulteriori. Nella proposta l'Università e l'Azienda sanitaria indicano le motivazioni e, in caso di istituzione o modifica, le caratteristiche delle attività assistenziali, il personale universitario coinvolto, le risorse impegnate dell'Azienda sanitaria, le disposizioni del Protocollo e il regime di finanziamento di cui si chiede l'applicazione ai sensi dell'art. 18 comma 2. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria certifica l'indisponibilità di strutture o programmi idonei a sostenere le attività didattiche e di ricerca all'interno dell'Azienda stessa ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 della l.r. 29/2004 e dell'art. 5 comma 2 del Protocollo, o attesta l'opportunità di sviluppare le attività didattiche e di ricerca all'interno di altra Azienda sanitaria, tenendo conto sia delle esigenze formative di specifiche tipologie di personale sanitario e delle strutture o programmi disponibili presso tale Azienda sia dell'articolazione multi campus dell'Università. Il Comitato di indirizzo aziendale rende parere in merito alla sua coerenza con gli orientamenti della programmazione congiunta in ambito locale ai sensi dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 4 comma 2, let. e) del Protocollo. Il Direttore generale dell'Azienda trasmette quindi la proposta e gli atti conseguenti alla Conferenza territoriale sociale sanitaria per il parere in merito alla sua coerenza con la programmazione attuativa locale previsto dall'art. 9 comma 4 della l.r. 29/2004 e al Comitato di indirizzo regionale che, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Protocollo, si esprime sull'allineamento della proposta con gli orientamenti della programmazione congiunta a livello regionale, nonché sulle disposizioni del Protocollo e sul regime di finanziamento ad essa applicabili. Nel caso in cui la Regione autorizzi la qualificazione delle strutture quali sedi ulteriori in applicazione dell'art. 9 comma 5 della l.r. 29/2004, l'Ufficio di cui all'art. 9 cura il recepimento del relativo atto regionale in un accordo tra Regione e Università che viene allegato al presente Accordo.

2. L'Università e il soggetto già ospitante o interessato a ospitare altre strutture della rete formativa ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Protocollo, con il supporto dell'Ufficio di cui all'art. 9 del presente Accordo, sottopongono al Direttore generale e al Comitato di indirizzo dell'Azienda ospedaliero-universitaria una proposta di istituzione, modifica o soppressione di tali strutture. Nella proposta, l'Università e l'Azienda sanitaria indicano le motivazioni e, in caso di istituzione o modifica, le caratteristiche delle attività assistenziali, il personale universitario coinvolto, le risorse impegnate dai soggetti ospitanti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo e in particolare limitandone l'oggetto all'integrazione tra assistenza e didattica e garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario regionale. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria certifica l'indisponibilità di strutture o programmi idonei a sostenere le attività didattiche all'interno dell'Azienda stessa; il Comitato di indirizzo aziendale rende parere sulla coerenza con gli orientamenti della programmazione congiunta in ambito locale. Il Direttore generale dell'Azienda trasmette quindi la proposta e gli atti conseguenti alla Conferenza territoriale sociale sanitaria per il parere in merito alla sua coerenza con la programmazione attuativa locale e successivamente alla Regione. Nel caso in cui la Regione autorizzi la qualificazione delle strutture proposte quali altre strutture della rete formativa ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Protocollo, l'Ufficio di cui all'art. 9 cura il recepimento del relativo atto regionale in un accordo tra Regione e Università che viene allegato al presente Accordo.
3. Le procedure previste dai precedenti commi non si applicano qualora una struttura diventi sede ulteriore ex articolo 18, comma 2 e articolo 18, comma 4, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4 del Protocollo Regionale.

Articolo 15 - Ripartizione utenze e ricognizione spazi

1. Università ed Azienda ospedaliera definiscono entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo un documento per la ripartizione delle spese dei servizi comuni in appalto, del riscaldamento e di ogni altra utenza.
2. Università e Azienda si impegnano altresì a ridefinire periodicamente la mappatura degli spazi reciprocamente occupati.

Art. 16 Prevenzione della corruzione e trasparenza

1. In ragione della particolare valenza delle norme e dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni, Azienda ed Università, ferme restando le rispettive prerogative e autonomie, convengono di:

- a) fornire reciprocamente opportuna e preventiva comunicazione in merito a atti e interventi di particolare rilievo nei temi in oggetto - quali ad esempio il piano anticorruzione e il codice etico e di comportamento - anche per acquisire elementi e osservazioni riguardo agli aspetti che più direttamente hanno impatto sull'integrazione delle attività e sulle persone;
- b) favorire il confronto costante sul tema del conflitto di interessi per il personale in convenzione, anche individuando interventi utili a definire una complessiva coerenza di sistema;
- c) valutare, attraverso il confronto dei rispettivi Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la definizione di interventi e obiettivi comuni funzionali all'attuazione delle norme in oggetto e a un miglior coordinamento nei processi e nelle prassi, anche attraverso sinergie e percorsi condivisi.

Articolo 17 Tutela dei dati personali e sensibili

1. L'Azienda assicura l'adozione di idonee misure di pseudonimizzazione e/o anonimizzazione dei dati di cui è Titolare e la successiva trasmissione ai responsabili della ricerca o ai titolari di un insegnamento per la realizzazione delle finalità istituzionali proprie dell'Università.
2. Qualora, per le caratteristiche di uno specifico studio o dell'attività posta in essere, le finalità perseguite non possono essere compiutamente realizzate mediante il trattamento di dati anonimi, l'Azienda si impegna a rendere preventivamente noto all'interessato che i dati personali possono essere oggetto di comunicazione all'Università. Qualora richiesto espressamente dalla normativa vigente, l'Azienda acquisisce altresì lo specifico consenso dell'interessato per consentire tale comunicazione.
3. La responsabilità per il trattamento dei dati in attività di ricerca scientifica o statistica è in capo alla persona giuridica o autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi necessari per la realizzazione del progetto di ricerca o di una specifica attività istituzionale. L'Università, può raccogliere dati personali presso l'interessato, sotto la propria autonoma titolarità e nell'ambito della realizzazione dei propri fini istituzionali, anche nel caso in cui la raccolta dei dati avvenga presso pazienti e/o strutture dell'Azienda. È dovere dell'Università rendere noto al paziente, tra gli altri elementi, che il mancato conferimento dei dati non pregiudica in alcun modo le cure o le prestazioni sanitarie cui ha diritto.
4. Qualora le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano determinate congiuntamente da Azienda e Università, le parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali anche mediante la redazione di un atto interno.

5. Titolare del trattamento di dati personali svolto da personale dipendente, collaboratori e/o studenti dell'Università a fini di cura e/o assistenziali è l'Azienda. L'Università si impegna a valutare ed eventualmente adottare le modalità di intervento più opportune nel caso in cui detti soggetti non operino conformemente alle disposizioni definite dall'Azienda in merito alla protezione dei dati personali o alla normativa vigente.

Art. 18 - Durata

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha durata pari a quella del Protocollo.

Articolo 19 Rinvio

1. Per quanto riguarda l'attività di ricerca clinica, di sperimentazione e conto terzi svolta da docenti e ricercatori universitari in convenzione assistenziale, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, a quanto disposto dall'articolo 17 del Protocollo regionale, dalla normativa e dalle disposizioni regolamentarie universitarie in materia di ricerca svolta da docenti e ricercatori universitari nonché dal *"Protocollo di Intesa per la gestione delle sperimentazioni cliniche sponsorizzate"* vigente tra Università e Azienda, laddove non in contrasto con le indicazioni regionali, e dal documento *"Disciplina delle attività di ricerca clinica e sperimentazione clinica nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie"* di cui alla nota prot. n. 705720 del 26.11.2018 dell'Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna.